

**ARCIGAY FOGGIA LE BIGOTTE APS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE
VERBALE n.1/22**

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 18:00, in seconda convocazione, si è riunita in via telematica l'Assemblea straordinaria dei soci e delle socie dell'Associazione di Promozione Sociale "Arcigay Foggia Le Bigotte" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto dell'associazione, per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Alice RIZZI, verbalizza il dott. Claudio Pio SPINELLI.

La Presidentessa, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello Statuto e che sono presenti n. 11 soci/e su n. 52 iscritti/e nel libro dei soci e delle socie, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Pertanto, dichiara aperta la seduta alle ore 18:15.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidentessa comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci e delle socie per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidentessa viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17.

La Presidentessa ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidentessa dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Claudio Pio SPINELLI

La Presidentessa
Dott.ssa Alice RIZZI



02 GEN 2023

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Ischiurac reaktifa egzole u 26.0

07/01/2014

UNDETTO AL FRONT OFFICE (F)

cinza

(*) per delega del Direttore provinciale Michele GAMMAROTA





ARCIGAY FOGGIA LE BIGOTTE APS STATUTO

Art. 1 Costituzione, sede e forma giuridica

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia, un'associazione denominata "Arcigay Foggia Le Bigotte APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie. In virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui Ireti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 Principi ispiratori e valori

L'associazione "Arcigay Foggia Le Bigotte APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3 Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE);



2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
16. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Può altresì impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari/e e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7 Soci e socie

All'Associazione possono aderire le persone fisiche che abbiano compiuto 16 (sedici) anni di età, presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto e lo Statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Art. 8 Procedimento di adesione

Il Consiglio Direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. La tessera è di proprietà di Arcigay, è nominale e non cedibile a terzi.

Il mantenimento della qualifica di socio/a è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

L'adesione è annotata nel libro dei soci e delle socie.

Art. 9 Rigetto della domanda

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e

Handwritten signatures: "AP" and "C4"



darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Art. 10 Diritti e doveri dei soci e delle socie

I soci e le socie:

- hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura *pro tempore* fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presenti nel libro soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea dei soci e delle socie, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Ciascun socio e ciascuna socia ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al/alla Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

I soci e le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 Perdita della qualità di socio/a

La qualità di socio/a si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, su presentazione di dimissioni scritte con preavviso di almeno 8 giorni;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

La perdita della qualità di socio/a è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso della lett. d), la delibera deve essere adeguatamente motivata. L'esclusione può essere deliberata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui si arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione il/la socio/a escluso/a ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso in prima istanza all'Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Art. 12 Volontari e volontarie

Sono volontari e volontarie gli/le associati/e che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal soggetto beneficiario.

Ai volontari ed alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

[Handwritten signatures]



effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dai volontari e dalle volontarie possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari e le volontarie sono iscritti/e in un apposito registro.

Art. 13 Assicurazione

I soci e le socie che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. 117/17, sono assicurati/e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 Lavoratori e lavoratrici

L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/e, purché non volontari/e, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/e o al 5% del numero degli associati/e.

Art. 15 Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (Collegio dei Sindaci Revisori), laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 16 Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea dei soci e delle socie è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e le socie.

L'Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

La convocazione della Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.

Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Deve altresì essere convocata quando ne sia fatta



richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal/dalla Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Convocazione dell'Assemblea

Per convocare l'Assemblea, sia in forma di Congresso, sia in forma di Assemblea ordinaria, sia in forma di Assemblea straordinaria, il Presidente delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'avviso di convocazione deve contenere anche la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può riunirsi anche in via telematica.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci e le socie, anche se sospesi o esclusi ma ancora in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea, convocata in forma di Congresso (d'ora in poi semplicemente Congresso) ha le seguenti funzioni:

- discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha invece le seguenti funzioni:

- discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
- discute e approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, il preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha infine le seguenti funzioni:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 Quorum costitutivo dell'Assemblea



L'Assemblea, in ogni sua forma, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati/e, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro/a aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti/e (fatto salvo quanto previsto dal comma successivo). Per le modifiche dello statuto, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/5 degli associati/e aventi diritto di voto.

Ciascun aderente può ricevere un numero massimo di n.2 deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Ciascun associato/a ha diritto a un voto se iscritto/a nel libro di soci e delle socie da almeno due mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 20 Quorum deliberativo dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea, in ogni sua forma, sono prese a maggioranza dei voti (fatto salvo quanto previsto dai commi successivi).

Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

Art. 21 Deliberazioni dell'Assemblea

Nelle delibere di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal/dalla Segretario/a dell'Assemblea e sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Art. 22 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo. Esso è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea ordinaria dei soci e delle socie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra i suoi componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle socie.

I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Art. 23 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga necessario il/la Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri.

Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora si tratti di questioni riguardanti le persone o quando lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del/della Presidente.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo e-mail o, in casi di urgenza, anche per le vie telefoniche, con preavviso di 24 ore. Il Consiglio può riunirsi anche in via telematica.

AR Cy



Art. 24 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci e delle socie.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il/la Presidente ed il/la Vicepresidente;
- b) può eleggere tra i propri componenti il/la Tesoriere/a;
- c) può eleggere tra i propri componenti il/la Segretario/a;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci e socie;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/dalla Presidente;
- m) delibera in ordine alla perdita dello status di socio/a.

Art. 25 Modifiche nella composizione del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un componente, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la fa convocare appositamente dal/dalla Presidente.

I nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il/la Presidente procede a convocare il Congresso.

Art. 26 Presidente e Vicepresidente

Il/La Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato/a a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il/La Presidente dell'Associazione svolge altresì le funzioni di rappresentanza politica, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi e ne convoca le riunioni.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, se consentito dalla normativa vigente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/dalla Vicepresidente.

Art. 27 Tesoriere/a

Al/Alla Tesoriere/a, se eletto/a, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 28 Segretario/a

Al/Alla Segretario/a, se eletto/a, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci e delle socie.



Art. 29 Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci Revisori)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, il Congresso elegge un Organo di Controllo chiamato Collegio dei Sindaci Revisori. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico: in tal caso, assume la denominazione di Sindaco Revisore. Se trattasi di organo collegiale, elegge al suo interno un/una Presidente.

L'Organo di Controllo resta in carica fino al Congresso successivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, è sufficiente che i predetti requisiti siano posseduti dal/dalla Presidente.

Il Collegio, convocato dal/dalla Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può essere chiamato dall'Assemblea dei soci e delle socie a riferire sull'operato degli amministratori, con relazioni scritte o audizioni orali.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 Revisore legale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Assemblea ordinaria dei soci e delle socie nomina un/una Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci e delle socie può eleggere il/la Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31 Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura di un esercizio sociale, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da

AR CN



sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 33 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 34 Intrasferibilità delle quote sociali e divieto di distribuzione degli utili

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci e delle socie;
- b) registro dei volontari e delle volontarie;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali



obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci e delle socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al/alla Presidente dell'Associazione.

Art. 37 Bilancio sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a € 100.000,00 annui, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale e pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 3 dello statuto.

L'Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci e le socie ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 Simbolo

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, i soci e le socie si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare la denominazione di Arcigay al proprio simbolo locale (logo).

Il logo di Arcigay Foggia Le Bigotte APS è allegato al presente Statuto. Al Consiglio Direttivo è demandato il potere ed il dovere di garantirne la tutela in ogni sede.

Il logo dell'Associazione può essere modificato con delibera dell'Assemblea delle socie e dei soci.

Art. 40 Congresso territoriale

In occasione dei Congressi nazionali di Arcigay, l'Associazione convoca, in qualità di Comitato territoriale di Arcigay, il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Art. 41 Commissariamento

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su

AR CM



richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione.

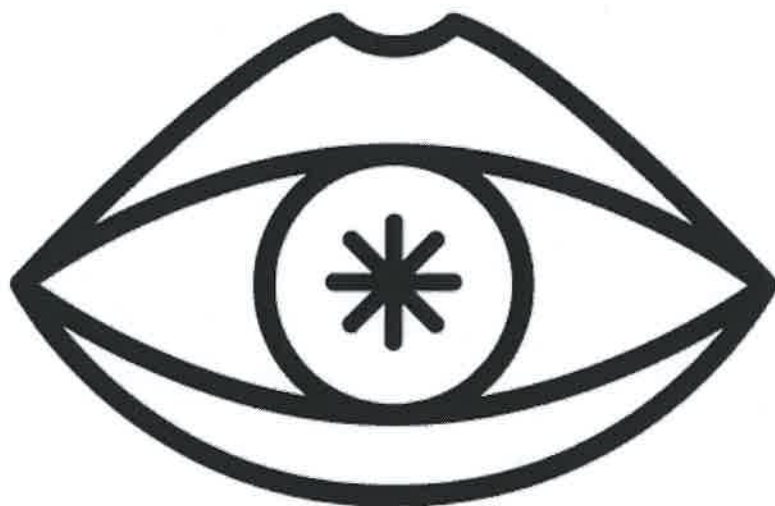
I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

Art. 42 Norma finale

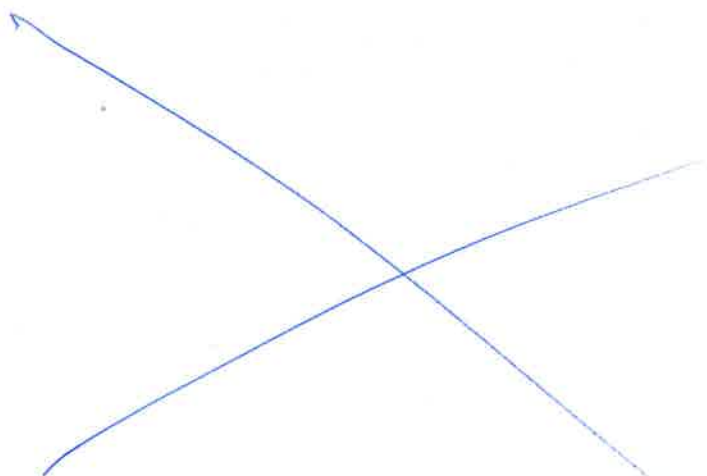
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento per quanto compatibile allo Statuto Nazionale Arcigay e si applicano le vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

[Handwritten signatures]





LEBETTE
ARCIGAY - FOGGIA



AR

CM

